

*Commissione per gli Interpelli*  
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro*



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Prot.

**Partenza - Roma, 31/12/2014**  
**Prot. 37 / 0022081 / MA007.A001**

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. **Precisazioni.***

A seguito della risposta all'interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di precisare quanto segue in merito alle “*rappresentanze sindacali aziendali*”.

Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali *in azienda*, nelle diverse forme *che non si esauriscono* in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, come espressamente previsto dall'art.47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale *in azienda*, in una delle diverse forme suddette.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)